

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-4048 del 20/10/2016 |
| Oggetto | OGGETTO: Concessione di pertinenza idraulica ad uso parcheggio di autovetture in località Pamperso COMUNE: Gaggio Montano CORSI D'ACQUA: rio Rame; torrente Silla TITOLARE: Far srl CODICE PRATICA N. BO14T0050 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-4152 del 20/10/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | VALERIO MARRONI |

Questo giorno venti OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione di pertinenza idraulica ad uso parcheggio di autovetture in località Pamperso

COMUNE: Gaggio Montano

CORSI D'ACQUA: rio Rame; torrente Silla

TITOLARE: Far srl

CODICE PRATICA N. BO14T0050

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le

assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- -la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

vista l'istanza assunta al PG 2014.114535 del 11/04/2014, pratica BO14T0050, dall'azienda Far Srl, con sede legale a Gaggio Montano (BO), in Via Pamperso n.8 - C.F./P.I.01746961208 nella persona del legale rappresentante Lenzi Roberto nato a Porretta Terme (BO) il 24/12/1964, C.F.:LNZRRT64T24A558J, con la quale veniva richiesta la concessione demaniale per la pertinenza idraulica ad uso parcheggio autovetture, lungo il rio Rame e il torrente Silla in località Pamperso nel Comune di Gaggio Montano (BO), su terreno demaniale censito al Catasto terreni al Foglio 58, mappali 608, 612, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria pari ad € 75,00 per la domanda presentata;
- di indennizzo per l'occupazione dell'area senza titolo con relativa maggiorazioni del 20%, per gli anni dal 2006 al 2011 di € 8.353,14, per gli anni dal 2012 al 2014 di € 7.382,02;

- dell'annualità pregressa 2015 di € 2.050,56;
- del canone anticipato per l'annualità 2016 di € 2050,56;
- del deposito cauzionale di € 2050,56;

preso atto del Disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904, firmato e consegnato agli atti in data 19/01/2016 e firmato per accettazione da parte del concessionario in data 05/10/2016, assunto agli atti con PGB0.2016.19238 del 13/10/2016;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla ditta FAR S.R.L. con sede legale a Gaggio Montano (BO) in Via Pamperso n.8, C.F./P.I.:01746961208, nella persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione demaniale di pertinenza idraulica ad uso parcheggio autovetture, lungo il rio Rame e il torrente Silla in località Pamperso nel comune di Gaggio Montano (BO), su terreno demaniale censito al Catasto Terreni al Foglio 58, mappali 608, 612, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, oltre a parti del demanio idrico del rio Rame e del torrente Silla, adiacenti ai mappali suddetti, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e che la scadenza è fissata al 31/12/2021 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di

eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d)il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo e versare il conseguente canone;

e)la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f)la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h)il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2)di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale identificato, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

3)di dare atto che, l'importo relativo alle spese di istruttoria, stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004, è stato versate dal richiedente sul c.c.p. n.13665401 intestato a Regione Emilia-Romagna, Servizio tecnico bacino Reno;

4)di dare atto che , a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna un indennizzo per il periodo dal 2006 al 2011 di euro 8.353,14, (per un importo di 1.160,16 €/anno aumentato del 20% in quanto occupazione senza titolo, pari a 1.392,19 €/anno per 6 anni)ed un indennizzo per gli anni dal 2012 al 2014 di € 7.382,02 (per un importo di 2.050,50 €/anno aumentato del 20% in quanto occupazione

senza titolo pari a 2.460,67 €/anno per 3 anni), oltre all'annualità pregressa 2015 pari a euro 2.050,56, calcolati ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii., mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna-Utilizzo Demanio idrico STB 412, IBAN: IT36R0760102400001018766509;

5) di dare atto che il concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone per l'anno 2016, fissato ai sensi dell'art. 20 L.R.7/2004 in euro 2050,56, mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna-Somme dovute utilizzo beni dem.idr. STB 412, IBAN: IT36R0760102400001018766509;

6) di dare atto che il deposito cauzionale previsto all'art.20 della L.R. 7/2004 e quantificato in € 2050,56 è stato versato mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. , su c/c intestato a Regione Emilia Romagna-Presidente della Giunta regionale, IBAN: IT18C0760102400000000367409;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

8) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2016 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB 412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509 indicando i numeri di pratica;
- trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al

recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

10)di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è superiore a €200,00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128 del 8/11/2013 e che pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione della Determinazione dirigenziale di concessione, che sarà inviata in tre copie conformi, di cui una dovrà essere restituita ad Arpae, Unità demanio idrico della Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di Bologna e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'imposta di registro, ai sensi della Legge n. 311/2004 e degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12)di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE TECNICO

OGGETTO: concessione per attraversamento o altra opera in area demaniale: Rio Rame - Pertinenza ad uso parcheggio autovetture

COMUNE: Gaggio Montano - loc. Pamperso

CORSO D'ACQUA: Rio Rame e Torrente Silla

ID. CATASTALE: Foglio 58, mapp. 608, 612, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, oltre parti del demanio idrico del Rio Rame e del Torrente Silla adiacenti ai mappali suddetti.

DITTA: FAR SRL - Via Pamperso, 8 - Gaggio Montano (BO)

PRATICA N° BO14T0050

- Vista la domanda PG.2014.0114535 del 11/04/2014 della Ditta in epigrafe e gli elaborati grafici allegati.
- Visto il "Progetto di ampliamento di complesso produttivo e opere sul fabbricato esistente - integrazioni volontarie di marzo 2014" ricevuto dal Comune di Gaggio Montano al Pg.2014.0093570 del 02/04/2014 al quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni con nota dell'Amministrazione Scrivente PG.2014.0138381 del 18/04/2014
- Viste le risultanze dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dai tecnici di questo Servizio.
- Visti:
 - il R.D. 25 luglio 1904, n.523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
 - la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale".
 - la D.G. n. 895 del 18/06/2007 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004",

si rilascia il presente Disciplinare tecnico per l'utilizzo della aree demaniali indicate in epigrafe in fregio al rio Rame e al torrente Silla come area cortiliva a servizio della Ditta richiedente secondo l'ubicazione e le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite negli elaborati tecnici allegati alla domanda, nei limiti delle disponibilità

dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti tassative condizioni e prescrizioni:

- 1) I terreni dati in concessione potranno essere adibiti esclusivamente ad area cortiliva a servizio dell'azienda. E' vietato ogni altro tipo di utilizzo dell'area stessa.
- 2) E' consentito eseguire modeste opere di regolarizzazione del fondo e livellazione senza che sia eseguito riporto o asportazione di materiale ma esclusivamente paleggiando quello in loco. La parte superficiale potrà essere rifinita mediante la stesa di un manto di ghiaia con sovrastante misto granulometrico stabilizzato livellato e rullato.
- 3) Le aree strettamente annesse al capannone potranno essere anche diversamente pavimentate fermo restando la verifica del rapporto di permeabilità del lotto e l'ottenimento da parte del Comune di tutte le autorizzazioni necessarie
- 4) Non potranno essere eseguite opere che variano la regimazione superficiale delle acque del lotto in oggetto e di quelli limitrofi rispetto alla situazione attuale. Al fine di evitare possibili futuri contenziosi con i fondi confinanti, prima dell'esecuzione di qualsiasi opera di livellazione, movimentazione o stesa di materiale, dovrà essere fornito all'Amministrazione scrivente un rilievo plano-altimetrico dello stato attuale dell'area esteso fino all'alveo del rio Rame raffrontato allo stato di progetto.
- 5) Le opere di livellazione non potranno in nessun caso interessare le sponde del rio Rame e torrente Silla che dovrà essere mantenuta alle attuali quote e pendenze. Per tutto il tempo di utilizzo dell'area, il concessionario si farà cura di eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria ai tratti di sponda sottesi all'area data in concessione
- 6) E' consentito delimitare l'area con una recinzione di tipo leggero senza fondazioni continue (per es. rete su pali) esclusa la parte in fregio alla sponda del torrente Silla. Ogni eventuale onere per il tracciamento e la materializzazione del confine in contraddittorio con i confinanti sarà a carico del concessionario così come restano a carico del concessionario gli oneri per l'eventuale rimozione e/o ricostruzione della stessa che si rendessero necessari per eseguire lavori di sistemazione idraulica
- 7) In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso all'area demaniale al personale dell' Amministrazione scrivente

per le normali operazioni di sorveglianza o manutenzione dell'alveo del vicino corso d'acqua.

- 8) All'interno del lotto è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione, manufatto, baracca, muro, recinzione, muro di sostegno e quant'altro, anche a carattere di provvisorietà. In ogni caso la presente non costituisce alcun titolo di sanatoria o simile per il mantenimento di strutture eventualmente presenti nell'area concessionata. Eventuali depositi temporanei di materiale dovranno essere soggetti alle relative autorizzazioni edilizie da parte del Comune.
- 9) Si autorizza fin d'ora l'esecuzione dei necessari decespugliamenti e la rimozione delle essenze vegetative arbustive presenti nel lotto ed in prossimità dell'alveo incluse le alberature ammalorate nella misura strettamente funzionale all'utilizzazione dell'area stessa. Sono escluse le alberature presenti in buono stato vegetativo. Legname, tronchi d'albero e ogni altro materiale estraneo eventualmente rinvenuto, dovrà essere allontanato e conferito a discarica autorizzata a cura e spese del concessionario.
- 10) Si segnala fin d'ora che nessuna opera di difesa spondale potrà essere autorizzata per l'area concessa in uso in fregio al torrente Silla (piazzale). Difese spondali per fermare eventuali fenomeni erosivi che dovessero manifestarsi in futuro, potranno essere autorizzate unicamente se la divagazione del corso d'acqua dovesse raggiungere il confine della proprietà privata.
- 11) Si evidenzia che nel progetto di ampliamento del complesso produttivo, sono stati autorizzati con apposita conferenza dei servizi e con nota del Servizio tecnico di bacino Reno PG.2014.138381 del 18/04/2014, lavori di sistemazione delle sponde e dell'alveo del rio Rame e che a tal proposito sono integralmente richiamati i principi a suo tempo impartiti ribadendo che gli interventi di riprofilatura del fondo alveo e allargamento del corso d'acqua in destra idraulica ed in prossimità della confluenza con il torrente Silla (intervento 3 e 4) potranno interessare esclusivamente aree di competenza demaniale (mappale 611) lasciando inalterato il corso naturale del rio Rame più a monte.
- 12) Durante gli eventuali lavori di risistemazione è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide dalle aree demaniali e dall'alveo. Eventuale materiale derivato dalle movimentazioni dovrà essere utilizzato esclusivamente per la risistemazione dell'alveo.

- 13) Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione scrivente.
- 14) Le opere assentite dovranno essere sempre tenute in perfetto stato di manutenzione e il concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che l'Amministrazione scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la tutela della pubblica incolumità.
- 15) I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione delle opere realizzate debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del concessionario; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature, rettifiche del profilo, ecc,) sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.
- 16) I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.) sono a carico esclusivo del concessionario.
- 17) Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica. Le violazioni e le inottemperanze alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare tecnico saranno punite con sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n 7 del 14/04/04 art. 21.
- 18) Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente Disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del concessionario. L'Amministrazione concedente dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire all'interno dell'area concessionata o essere causato direttamente o indirettamente verso chiunque interno o esterno all'area dalla concessione stessa.

- 19) L'utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione o l'inottemperanza delle prescrizioni del presente disciplinare, comporterà la decadenza della concessione, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo comunicata al concessionario.
- 20) L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per esigenze idrauliche o altri motivi previsti dalla vigente normativa con semplice comunicazione al concessionario, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni già anticipati.
- 21) In caso di mancato rinnovo, per decadenza o per revoca della concessione, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario ed eventuali danni.
- 22) In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, o del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del Concessionario, potrà provvedere l'Amministrazione scrivente con piena rivalsa sul concessionario.
- 23) Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario. Tale variazione dovrà essere formalizzata all'Amministrazione scrivente mediante nuova istanza di concessione.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.